

Provincia di Biella

Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua ad uso Potabile, mediante un pozzo in Comune di Zimone, assentita alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi con D.D. n. 808 del 21.05.2021. PRAT. 427BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 808 del 21.05.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Società "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" (c.f. 01866890021) con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n° 13 - 13900 - Biella (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 04.03.2021 dal Sig. Martinazzo Gabriele, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale 427BI;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-AGI "Anfiteatro morenico di Ivrea";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 2,87 l/s e di una portata media di l/s 1,9 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 60.000, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Zimone (BI) e distinto al fg. 2 mapp. 269;

all'art. 2: l'uso Potabile (approvvigionamento dell'acquedotto comunale di Zimone);

all'art. 12: la durata della concessione, che è di 30 (trenta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.154 di Rep. del 04 marzo 2021

ART. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il Concessionario dovrà mantenere in efficienza il misuratore già esistente sull'opera di presa.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato